



COMUNEDIURBINO

SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Committente:
Comune di Urbino
Via S. Chiara n° 24
Urbino (PU)

Responsabile del procedimento:
ARCH. Mara Mandolini
Responsabile manutenzione patrimonio e progettazione OO.PP.

VIA S. Chiara N.
61029 – URBINO
(PU)

Agosto 2018

TITOLO I DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della "FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO da svolgersi nel territorio del Comune di Urbino.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

L'appalto ha durata di 3 mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 — Luogo di esecuzione dell'appalto.

Viabilità e pertinenze del Comune di Urbino

Art. 4 - Ammontare dell'appalto.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a Euro 166.393,44 + IVA al 22% comprensivi dei oneri per la sicurezza ai sensi del Dlg n.81/2008, stimati in Euro 400,00, non soggetti a ribasso.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato « a misura » come definito all'art. 3 lett. eeeee del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i.

Art. 6 — Requisiti di affidamento della fornitura.

SI STABILISCE CHE IL FORNITORE DEL CONGLOMERATO DOVRÀ AVERE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO DEL FORNITORE ESSERE UBICATO AD UNA DISTANZA, IN LINEA D'ARIA, NON SUPERIORE A 40 CHILOMETRI DALLA SEDE DEL COMUNE DI URBINO SITA VIA PUCCINOTTI N° 3

I fornitori che parteciperanno alla presente gara d'appalto dovranno pertanto avere, al momento della sottoscrizione del contratto, la sede del proprio impianto di produzione del conglomerato bitumino all'interno di una ipotetica circonferenza con raggio max 40 Km. e come centro il comune di Urbino sede via Puccinotti n° 3, come evidenziato nella planimetria allegata alla "Relazione tecnica illustrativa".

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

Elaborato n. 1 - Relazione tecnica illustrativa,

Elaborato n. 2 — Preventivo della spesa;

Elaborato n. 3 - Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico e prestazionale;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei Contratti e s.m.i.;
- i decreti attuativi previsti dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- gli artt. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 tutt'ora vigenti.

Art. 8 - Inizio delle prestazioni.

L'esecuzione della fornitura ha inizio con la sottoscrizione del contratto.

Art. 9 — Pagamenti.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata al raggiungimento del costo di € 80.000,00 di fornitura , dietro presentazione di apposita fattura e previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC del fornitore affidatario della fornitura.

Art. 10 — Cauzione definitiva.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate

dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 11 — Riduzione delle garanzie.

All'importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

Art. 12 — Coperture assicurative.

L'appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'appaltatore od al suo personale in relazione all'esecuzione della fornitura o a cause ad esso connesse.

L'appaltatore deve stipulare, o dimostrare di aver stipulato, una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro {R.C.T./R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, includendo i

servizi di cui al presente contratto, con l'estensione nel novero dei terzi di Anthea e dei Suo Personale per i seguenti massimali:

- a. R.C.T.: € 1.500.000 unico per danni a cose, persone, animati;
- b. R.C.O.: € 1.500.000 per evento e € 1.000.000 per persona infortunata.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'appaltatore.

Art. 13 — Obblighi ed oneri del fornitore.

SI STABILISCE CHE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL FORNITORE DOVRÀ ESSERE UBICATO AD UNA DISTANZA, IN LINEA D'ARIA, NON SUPERIORE A 40 CHILOMETRI DAL COMUNE DI URBINO dalla sede Municipale via Puccinotti n° 3- Urbino.

I fornitori che parteciperanno alla presente gara d'appalto dovranno pertanto avere, al momento della sottoscrizione del contratto, la sede del proprio impianto di produzione del conglomerato bituminoso all'interno di una ipotetica circonferenza con raggio 40 Km. e come centro sede del comune di Urbino come evidenziato nella planimetria allegata alla "Relazione tecnica illustrativa.

Il materiale dovrà essere trasportato in base all'ordinativo effettuato dal responsabile o suo delegato da effettuarsi almeno 36 ore prima del trasporto, a franco cantiere

Art. 14 — Verifica delle prestazioni.

A richiesta della Committente sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il fornitore per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.

Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.

Art. 15 — Sicurezza.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l'esecutore deve trasmettere alla Committente il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 16 - Norme generali di sicurezza.

La fornitura deve essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Il fornitore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

Art. 17 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 18 — Varianti.

La Committente si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto secondo quanto disciplinato all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le varianti devono essere autorizzate dal

RUP con le

modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Art. 19 — Penali.

Le inadempienze e le omissioni del fornitore sono soggette alle seguenti penali:

- Euro 200,00 {duecento/00) per mancata od incompleta o ritardata esecuzione della fornitura;
- Euro 200,00 {(duecento/00) nel caso in cui il materiale fornito non rispetta le prescrizioni indicate nei documenti contrattuali;
- Euro 500,00 {(cinquecento/00) per un grave inadempienza contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà comunicata al fornitore mediante PEC o raccomandata con A/R. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa del fornitore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti del fornitore.

L'applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il direttore dell'esecuzione del contratto contesta il fatto all'appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà eliminare le ragioni dell'inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il direttore dell'esecuzione del contratto valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il direttore di esecuzione del contratto provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il direttore dell'esecuzione del contratto di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.
- 5)

Art. 20 — Definizione delle controversie e foro competente.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Urbino

Art. 21 - Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione del servizio, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 22 — Recesso.

La Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere ex art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 23 - Termini per la verifica di conformità.

Il procedimento di verifica di conformità deve essere avviato entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di appalto.

Il certificato di verifica di conformità deve essere emesso entro giorni 60 (sessanta).

Art. 24 — Spese contrattuali, imposte e tasse.

Sono a carico dell'esecutore:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 25 — Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed isubcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONE DELLA FORNITURA

Art. 26 Caratteristiche dei conglomerati bituminosi.

I conglomerati bituminosi devono essere provvisti di marcatura CE ed essere prodotto secondo le specifiche Norme Tecniche UNI EN 13108:2008/AC:2008:

A) Conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura con granulometria 0/12.

La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di pietrischetto di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali di origine calcarea. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5% e 6%, con penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm. il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento

non inferiore a 155°/160°.,

B) Conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso con granulometria 0/18.

La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di inerti di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <25 (LA25). Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso. La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 5,5%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.

Art. 27— Ubicazione dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.

SI STABILISCE CHE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL FORNITORE DOVRÀ ESSERE UBICATO AD UNA DISTANZA, NON SUPERIORE A 40 KM IN LINEA D'ARIA DALLA SEDE MUNICIPALE

1 fornitori che parteciperanno alla presente gara d'appalto dovranno pertanto avere, al momento della sottoscrizione del contratto, la sede del proprio impianto di produzione del conglomerato bitumino all'interno di una ipotetica circonferenza con raggio 40 Km. e come centro la sede Municipale sita in via Puccinotti n° 3 come evidenziato nella planimetria allegata alla "Relazione tecnica illustrativa".

Art. 28 — Modalità di fornitura del conglomerato bituminoso.

Per il conglomerato bituminoso sarà richiesto la fornitura con trasporto compreso nel prezzo

offerto (senza alcun onere aggiuntivo per la Committente) presso un qualsiasi cantiere del comune di Urbino nel territorio del Comune di Urbino come da richiesta da effettuarsi 48 ore prima del trasporto, effettuata dal responsabile dell'ufficio tecnico o suo delegato.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art.2 Durata dell'appalto
- Art.3 Luogo di esecuzione dell'appalto
- Art.4 Ammontare dell'appalto
- Art.5 Modalità di stipula dell'appalto
- Art.6 Requisiti di affidamento della fornitura
- Art.7 Documenti che fanno parte del contratto
- Art.8 Inizio Prestazioni
- Art.9 Pagamenti
- Art.10 Cauzione definitiva
- Art.11 Riduzione delle garanzie
- Art.12 Copertura assicurativa
- Art.13 Obblighi ed oneri del fornitore
- Art.14 verifica delle prestazioni
- Art.15 Sicurezza
- Art.16 Norme generali di sicurezza
- Art.17 Cessione del contratto
- Art.18 Varianti
- Art.19 Penali
- Art.20 Definizione delle controversie
- Art.21 Risoluzione del contratto
- Art.22 Recesso
- Art. 23 Termini per le verifiche di conformità
- Art. 24 Spese contrattuali, imposte e tasse
- Art. 25 Tarciabilità dei flussi finanziari

TITOLO II DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DELLA FORNITURA

- Art.26 Caratteristiche dei conglomerati bituminosi
- Art.27 Ubicazione dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso
- Art. 28 Modalità del conglomerato bituminoso